

COMUNE di MADDALONI
Provincia di Caserta



CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ____ del mese di _____, presso la residenza municipale del Comune di Maddaloni,

TRA

il Comune di Maddaloni, C.F. 80004330611 (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente come "Comune"), rappresentato dal dott. Michele DELLE CAVE, nato a Maddaloni (CE) il 23.04.1958, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune di Maddaloni, ove per ragioni di ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Dirigente dell'Area 4 Economico/Finanziaria, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, incaricato alla stipula del presente contratto in virtù del decreto sindacale n. 47 del 26.06.2023;

E

_____ (che nel contesto del presente contratto è indicato più brevemente con le parole "Prestatore di lavoro"), nata/o a _____ il _____ e residente in _____ via _____ C.F. _____

PREMESSO:

- con la deliberazione di Giunta n. 76/bis del 31/10/2023 l'Organo politico ha preso atto di quanto statuito nella seduta, tenutasi in data 27.10.2023, del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C02 ed in particolare della volontà di procedere alla stabilizzazione del personale qualificato come assistenti sociali, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, facendo fronte ai necessari oneri con le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la Lotta alla Povertà, ed autorizzando questo Comune ad avviare le procedure di stabilizzazione delle predette risorse umane;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 in data 07/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione 2023/2025, come integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21/12/2023;
- l'integrazione al PIAO di cui alla deliberazione di G. C. n° 109 del 21/12/2023 prevedeva la stabilizzazione di personale avente diritto, ai sensi dell'art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 75/2017, per la copertura, tra l'altro di n. 4 assistenti sociali, come statuito dal predetto Organo politico;
- con la determinazione n. 885 del 28.12.2023 il dirigente dell'Area 1, ha indetto, come stabilito nella sopracitata deliberazione di Giunta n. 76/bis del 31.10.2023, la procedura comparativa ed approvato i relativi atti, per la stabilizzazione di numero 4 assistenti sociali, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art.20, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017,

da assumere, a tempo pieno ed indeterminato, presso questo Comune, quale Ente Capofila, in nome e per conto dell'Ambito Co2, le cui risorse andavano imputate al Fondo per la Lotta alla Povertà, a ciò destinate dalla Programmazione del Fondo nell'Ambito del Piano di Zona annuale;

- con la successiva determinazione n.27 del 18.01.2024 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle domande pervenute nel termine ultimo del ;
- che con determinazione n. _____ del _____ si procedeva all'approvazione del verbale n. 1 del 26.01.2024 prot. n. 6202 del 29.01.2024 e, per l'effetto, si procedeva ad inquadrare nei ruoli del personale del Comune, con decorrenza 01.02.2024, il personale che aveva presentato domanda ed è risultato in possesso dei requisiti richiesti dall'art. in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, c. 1, D. Lgs. n. 75/2017;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Comune di Maddaloni assume _____, dipendente di ruolo e a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 01/02/2024, nell'Area Funzionari e con il profilo professionale di assistente sociale, secondo i CCNL e la disciplina vigente del comparto Enti locali.
2. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso l'Area 1 "Servizi alla persona".
3. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno dell'Area di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

ART. 2 – MANSIONI

1. Il dipendente dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D. lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
2. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro, nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii..

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro, regolato dal presente contratto, è a tempo pieno e indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti, i quali integrano, di pieno diritto, la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento in virtù della quale è stato stipulato il contratto di lavoro.
4. Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro.

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto degli Enti locali, con riferimento alla posizione di accesso alla Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed al trattamento accessorio. La retribuzione imponibile, ai fini contributivi e fiscali, sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e/o da eventuali indennità previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL del 16.11.2022, ed è articolato nell'orario di servizio stabilito dal Responsabile dell'Ufficio competente, nel rispetto delle normative vigenti nel Comune. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE E GIORNATE DI RIPOSO

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art. 38 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022.
2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 48, 49 e 50 del CCNL sottoscritto in data 16.11.2022.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti del Comune, tutti vigenti ed in quanto applicabili, e dal Codice disciplinare.
2. Il dipendente è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dal dirigente e dal Responsabile, e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali del Comune.
3. Al dipendente è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Maddaloni, e copia del Regolamento recante disciplina per i procedimenti disciplinari.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

1. Il dipendente ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dal Comune.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
4. Il dipendente prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, e ss. mm. ed ii. "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati, destinatari dell'attività della Pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i

successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP, e il dipendente si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 9 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia, nonché in virtù del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 10 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., nel Codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nei CCNL per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e nei Regolamenti del Comune.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al dipendente, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679.

Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del Codice di comportamento e di accettare le sue clausole.

Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il rapporto di lavoro individuale, dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi.

Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, su _____ pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente ed uno conservato agli atti del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

Maddaloni, _____

Il Dipendente

Il Dirigente
dott. Michele delle Cave